

Disposizioni generali sulla Cassa per i danni di natura dei Grigioni (ESK)

Valevole dal 01.07.2023

Ambito di indennizzo

1. Danni aventi diritto a indennizzo. La Cassa per i danni di natura dei Grigioni elargisce prestazioni per i danni non assicurabili causati ai fondi e alle colture, dovuti alle tempeste, alle piene, alle inondazioni, alle valanghe, alla pressione della neve, allo slittamento della neve, alla caduta di massi, agli smottamenti, alle frane e ai fulmini (senza incendio). Vengono presi in considerazione i danni:

- ai fondi, esclusi i fabbricati sopraedificati, gli oggetti simili a fabbricati e i beni mobili;
- agli impianti per la loro infrastruttura e sicurezza;
- agli alberi da frutta, noci e castagni, viti e cespugli di bacche, alberi e cespugli ornamentali, arbusti fioriti e altri vegetali coltivati;
- al bosco, per quanto venga danneggiato oltre il 20 % dell'esistente riserva di legna per ogni parcella;
- all'erba, se al momento del sinistro non era tagliata e se è colpito in totale oltre il 10 % dell'intera superficie erbosa;
- alle altre colture agricole, se al momento del sinistro non è ancora avvenuta la raccolta e l'assicurazione per la perdita di guadagno è inusuale;
- ai fondi e agli impianti tecnici per colture di consorzi ai sensi della legge sulle bonifiche fondiari del Cantone dei Grigioni.

2. Non vengono indennizzati i danni,

- che non raggiungono l'importo di 500.00 CHF;
- causati ai fondi di proprietà e che sottostanno all'obbligo di manutenzione della Confederazione, dei cantoni, dei comuni e di altre corporazioni del diritto pubblico. Vengono tuttavia indennizzati i danni causati alle colture situate su fondi affittati a persone del diritto privato;
- che erano prevedibili e che avrebbero potuto essere evitati mediante tempestive misure difensive tali da poter essere pretese;
- che non risalgono a un effetto di straordinaria violenza o che sono ricollegabili a un'azione che poteva essere impedita, in particolare i danni subentrati in seguito a lavoro o costruzione difettosi nonché cura o manutenzione carenti, in seguito a metodi di coltura o di raccolto inadeguati nonché a colture fuori dal periodo di vegetazione;
- che sono sorti a causa di movimenti artificiali del terreno o di altre azioni dirette o indirette da parte dell'uomo;
- che vanno ricollegati a canalizzazioni difettose e a modifiche di corsi d'acqua non eseguite a regola d'arte, alla rottura o alla non ermeticità di condutture d'acqua, a invasi artificiali o ad altri impianti idrici;
- ad arginature di corsi d'acqua pubblici.

Non vengono inoltre indennizzate le spese per le misure di prevenzione dei danni.

3. Diritto. Al proprietario dell'oggetto danneggiato spetta in linea di massima il diritto di essere risarcito. Il locatario, l'affittuario oppure chi ha il diritto di superficie subentra al proprietario, se il diritto gli compete in base alla legge o al contratto.

Norme fondamentali di risarcimento

4. Norme fondamentali di stima. L'accertamento del danno avviene per analogia alle direttive del fondssuisse.

I lavori di ripristino devono essere eseguiti fundamentalmente e per quanto sensato e ragionevole dal danneggiato stesso con i mezzi propri.

5. Aliquota di indennizzo. La Cassa per i danni di natura dei Grigioni versa un indennizzo in ragione del 80 % dell'entità computabile del danno. Insieme con altre prestazioni, l'indennizzo non può superare il 90 % del danno computabile.

Le prestazioni legali o contrattuali di terzi precedono quelle della Cassa per i danni di natura dei Grigioni.

6. Indennità di deprezzamento. Un'indennità di deprezzamento può essere versata se:

- una riparazione non è possibile oppure non necessaria in base alla precedente utilizzazione dell'oggetto;
- i costi di riparazione sono sproporzionati rispetto al precedente ricavo oppure al valore dell'oggetto.

Procedura in caso di sinistro

7. Notifica del danno, perenzione. Il danno deve essere notificato immediatamente dopo la constatazione alla Cassa per i danni di natura. Le notifiche dei danni che pervengono alle autorità comunali o ad altri uffici devono essere trasmesse immediatamente alla Cassa per i danni di natura. I diritti al risarcimento che non vengono notificati entro un anno dall'evento del sinistro sono perenti.

8. Obbligo di contenere il danno. In caso di sinistro chi ha diritto all'indennizzo è obbligato a prendere tutte le misure ragionevoli che sono adeguate per limitare il più possibile il danno. La Cassa per i danni di natura dei Grigioni risarcisce le relative spese in base all'aliquota secondo la cifra 5. Fanno eccezione le spese per le misure chiaramente inadeguate. Se il danneggiato non osserva l'obbligo di limitare il danno, non viene risarcita la quota del danno causata in più.

9. Stima del danno. Se sussiste un danno avente diritto a indennizzo ai sensi della legge, la Cassa per i danni di natura deve determinarlo immediatamente. In merito all'eliminazione del danno, la Cassa per i danni di natura dei Grigioni può pretendere dal danneggiato un conteggio delle spese (ore di lavoro in proprio, impiego di macchinari e fatture di terzi). La persona danneggiata deve essere invitata alla stima del danno. Ha diritto di farsi rappresentare e di invitare a proprie spese degli esperti.

- 10. Decisione di indennizzo.** La segreteria decide se il danno ha diritto a indennizzo ai sensi della legge. Essa fissa l'entità dell'indennizzo in base alla stima, risp. al conteggio se è disponibile.

Le spese aumentanti il valore non vengono riconosciute come danno computabile.

La decisione di indennizzo deve essere comunicata per iscritto al danneggiato con l'istruzione sui rimedi legali. La direzione e la segreteria sono presso l'Assicurazione fabbricati dei Grigioni.

- 11. Motivi di rifiuto.** La segreteria può negare o ridurre un indennizzo, se
- la notifica del sinistro viene fatta soltanto dopo l'eliminazione del danno;
 - la notifica non è stata fatta tempestivamente, al fine di ostacolare o impedire in tal modo la determinazione della causa o dell'entità del danno;
 - l'avente diritto all'indennizzo, senza l'approvazione degli stimatori competenti, apporta delle modifiche all'oggetto danneggiato, che non erano richieste per limitare il danno;
 - nella notifica del danno vengono fornite intenzionalmente indicazioni false;
 - l'eliminazione del danno non avviene entro due anni dall'evento del sinistro.
- 12. Versamento.** L'indennizzo viene versato dopo l'avvenuto ripristino.
- 13. Rate e anticipi.** Dove sono sorti danni maggiori, la Cassa per i danni di natura può versare delle rate corrispondenti al progredire dei lavori di ripristino. La Cassa può anticipare del tutto o in parte i contributi del fondssuisse oppure quelli di opere assistenziali, sulla base di rispettive promesse provvisorie di contributo.

Contributi in casi d'emergenza

- 14. Fondo d'emergenza.** Onde evitare situazioni d'emergenza di cui non si ha colpa e che si verificano in seguito a eventi naturali, esiste un fondo d'emergenza. Il Governo dispone del fondo d'emergenza. Esso fissa nel singolo caso il genere e l'ammontare del contributo, non senza prima aver ascoltato il danneggiato e la Cassa per i danni di natura dei Grigioni. In situazioni di necessità di cui non si ha colpa possono essere versati dei contributi anche per le misure di prevenzione dei danni e per i danni di natura non assicurabili ai fabbricati. I contributi vengono versati senza considerare la natura giuridica dei beneficiari.

Le richieste vanno presentate alla segreteria a destinazione del Governo.

Finanziamento

- 15. Tasse.** Il finanziamento della Cassa per i danni di natura dei Grigioni e del fondo d'emergenza avviene tramite una tassa annuale sui fondi sopraedificati e non sopraedificati situati nel Cantone e inclusi nel diritto a indennizzo secondo le cifre 1 e 2. La tassa viene stabilita dal Governo.

Rimedi legali

- 16. Opposizione.** Contro le decisioni della segreteria può essere presentata opposizione scritta alla stessa entro 30 giorni dalla comunicazione scritta. L'opposizione va motivata e deve comprendere una proposta. Le decisioni della segreteria sulle opposizioni possono essere impugnate con ricorso al Tribunale amministrativo entro 30 giorni dalla comunicazione.

Fondo svizzero di soccorso per danni causati dalla natura e non assicurabili

Il "Fondo svizzero di soccorso per danni causati dalla natura e non assicurabili" (fondssuisse) è una fondazione ai sensi dell'art. 80 e sgg. del CC con sede a Berna.

Il fondssuisse eroga su base volontaria un contributo complementare massimo del 10 %. Hanno diritto al contributo le persone fisiche, le corporazioni se i loro membri sono persone fisiche, le istituzioni private nonché le persone giuridiche o le società di persone se hanno carattere di ditta individuale.

I contributi del fondssuisse si conformano alle condizioni finanziarie dei danneggiati. Fino a un reddito considerato imponibile di 100'000.00 CHF, rispettivamente una sostanza imponibile fino a 1'000'000.00 di CHF non vengono effettuate riduzioni. Le prestazioni si riducono con l'aumento dei valori di reddito e di sostanza. Ai danneggiati con un reddito imponibile oltre i 200'000.00 CHF, rispettivamente una sostanza superiore a 2'000'000.00 di CHF non vengono erogati contributi da parte del fondssuisse.

Non sussiste alcun diritto giuridico per il contributo complementare del fondssuisse.

Il disbrigo della pratica con il fondssuisse avviene tramite l'ESK.

Le Disposizioni generali sulla ESK si basano sulla legge sull'indennizzo dei danni causati dalla natura non assicurabili (LIDN) e sull'ordinanza relativa alla legge sull'indennizzo dei danni causati dalla natura non assicurabili (OIDN).

Le basi legali sono disponibili su www.esk.gr.ch, alla rubrica Cassa per i danni di natura / Basi legali. Possono essere ordinate anche telefonicamente.